



COMUNE DI MONTAGNANA

Provincia di Padova

Copia

DETERMINAZIONE N.	283
Data di registrazione	18/05/2026

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIN TECHNOLOGIES DI FIN ALESSANDRO PER IL RINNOVO DELL'ANTIVIRUS PER I SERVER DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI FACENTI PARTE IL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DEL MONTAGNANESE PER L'ANNO 2026 – CIG BB99672DBD

AREA 4

SETTORE 1° - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dato Atto che è stata conclusa l'attività istruttoria;

Verificato che sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento finale;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

Ritenuto che nulla osti all'assunzione dello stesso, non trovandosi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montagnana approvato con deliberazione di G.C. n. 138/2020 e ss.mm.ii.;

PROPONE

L'adozione della seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 30/09/2025 è stato presentato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e, successivamente, con deliberazione n. 43 del 22/12/2025 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 nonché il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;
- con decreto del Sindaco pro-tempore n. 15 del 30/12/2025, è stato confermato al dott. Alessandro FOZZATO l'incarico a svolgere le funzioni di Responsabile dell'AREA 4^ "Polizia Locale e Protezione Civile", fino al termine del mandato amministrativo in corso, previsto per la Primavera 2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 23/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 - Parte finanziaria;

RICHIAMATI altresì il nuovo Regolamento di Contabilità dell'Ente e il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 267 del 18.08.2000;

TENUTO CONTO che:

- questo Ente, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Polizia Locale intercomunale del Montagnanese 2026-2031 (prot. 4615 del 06/03/2026), ha assunto le funzioni di Comune capo fila tra quelli convenzionati ed è il referente organizzativo per la gestione operativa, per i rapporti esterni con altri enti ed organismi, e provvede allo svolgimento del servizio associato di "Polizia Locale"

- all'interno del territorio dei Comuni convenzionati (Montagnana, Bevilacqua, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Merlara, Masi, Urbana), secondo le vigenti disposizioni di legge;
- il Corpo di Polizia Intercomunale del Montagnanese opera con propri strumenti, materiali e beni vari al fine di garantire l'organizzazione, il controllo e il regolare svolgimento dei singoli servizi di Polizia Locale dei Comuni convenzionati;
 - le spese autorizzate dal Comitato di Coordinamento comprendono anche quelle per la gestione del sistema di videosorveglianza e dei programmi ad esso connessi, e che vengono assunte dal Comune Capo convenzione e successivamente ripatite tra tutti i comuni associati secondo i criteri previsti nella convenzione stessa;

CONSIDERATO che i Comuni facenti parte la Convenzione del Corpo intercomunale del Montagnanese sono dotati di un articolato apparato di videosorveglianza interoperativo che necessita di un sistema antivirus funzionante che deve essere installato annualmente;

VALUTATA la stessa congrua e favorevole per l'Amministrazione;

RILEVATO che il 1^o luglio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 36/2023 recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che:

- alla data di adozione del presente provvedimento non ci sono convenzioni CONSIP attive relative a servizi comparabili con quelli oggetto del provvedimento stesso;
- La fornitura oggetto di affidamento, come identificata dal CPV 48761000-0 "Pacchetto software antivirus", è un prodotto del catalogo MePA all'interno dell'iniziativa "Beni" – "Videosorveglianza,

controllo accessi e antintrusione”;

DATO ATTO che, per tale fornitura, è stata contattata la ditta Fin Technologies di Fin Alessandro, con sede legale in via Carmignola, 67/B, 45021 Badia Polesine (RO), CF. FNILSN75E02L359F, P.IVA 01335470298, la quale ha presentato formale preventivo acquisito al prot. com.le n. 9621 del 11/05/2026 al costo complessivo di euro 1.135,00 oltre iva al 22%;

VALUTATO quindi di assumere apposito impegno di spesa di € **1.384,70 IVA inclusa**, con imputazione sul cap. 1139 “CANONE NOLEGGIO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA E ACCESSI Z.T.L. ex cap. 2250 e 2255” del bilancio 2026/2028 – Esercizio 2026, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTE:

- la certificazione del possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs. 36/2023 presentata a mezzo mail
- la certificazione relativa alla regolarità contributiva rilasciata da INAIL n. 52401594 avente scadenza il 16/05/2026;

DATO ATTO che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO, ai sensi del citato art. 17 e dell’art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **Oggetto del contratto:** Acquisto del pacchetto software antivirus per il server della videosorveglianza dei comuni facenti parte il Corpo di Polizia Locale intercomunale del Montagnanese per l’anno 2026;
- **Il fine** che il contratto in oggetto intende perseguire è quello di garantire il corretto funzionamento del server della videosorveglianza;
- **Importo del contratto:** € 1.135,00 oltre IVA;
- **Forma del contratto:** ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. N. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **Modalità di scelta del contraente:** si procede mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato;
- **Clausole ritenute essenziali:** quelle relative agli accordi tra le parti, di cui al presente provvedimento e quelle generali inerenti alla contrattualistica pubblica; per quanto non espressamente indicato negli atti dell’affidamento, si applicano le disposizioni del codice civile, per quanto compatibili ed applicabili;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli atti sopra richiamati;

RICHIAMATO il **CIG BB99672DBD** relativo al servizio di cui al presente atto assegnato tramite Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTI i nuovi principi contabili, a cui devono attenersi gli Enti locali, ai sensi del D.lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO al contenuto dell'art. 147-bis, comma 1 del TUEL per cui il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica assicura la regolarità amministrativa dell'atto nella fase preventiva di formazione;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il DPR 207/2010 nella parte ancora in vigore;
- l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
- l'art. 51 della L. 108/2021 di conversione del Decreto-Legge n. 77/2021;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. di affidare direttamente, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, alla ditta Fin Technologies di Fin Alessandro, con sede legale in Via Carmignola, 67/B Badia Polesine (RO) 45021, P. Iva 01335470298, CF FNILSN75E02L359F, la fornitura di cui all'oggetto della presente determinazione;
2. di contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., nei termini di quanto di seguito specificato:
 - **Oggetto del contratto:** Acquisto del pacchetto software antivirus per il server della videosorveglianza dei comuni facenti parte il Corpo di Polizia Locale intercomunale del Montagnanese per l'anno 2026;
 - **Il fine** che il contratto in oggetto intende perseguire è quello di garantire il corretto funzionamento del server della videosorveglianza;
 - **Importo del contratto:** € 1.135,00 oltre IVA;
 - **Forma del contratto:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. N. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - **Modalità di scelta del contraente:** si procede mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato;
 - **Clausole ritenute essenziali:** quelle relative agli accordi tra le parti, di cui al presente provvedimento e quelle generali inerenti alla contrattualistica pubblica; per quanto non espressamente indicato negli atti dell'affidamento, si applicano le disposizioni del codice civile, per quanto compatibili ed applicabili;
3. di affidare alla ditta Fin Technologies di Fin Alessandro, con sede legale in Via Carmignola, 67/B Badia Polesine (RO) 45021, P. Iva 01335470298, CF FNILSN75E02L359F, la fornitura del pacchetto antivirus per il server della videosorveglianza per l'anno 2026 per la somma di € 1.135,00 oltre I.V.A. 22%;
4. di assumere apposito impegno di spesa di € 1.384,70 IVA compresa, con imputazione sul cap. 1139 "CANONE NOLEGGIO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA E ACCESSI Z.T.L. ex cap. 2250 e 2255" del bilancio 2026/2028 – Esercizio 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale dell'obbligazione passiva perfezionata:
 - Esercizio esigibilità: anno 2026; importo esigibile: € 1.384,70;
6. di demandare alla successiva liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta affidataria del servizio, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
7. che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

8. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
9. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli n. 153, comma 5, n. 147-bis, comma 1, e n. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
10. Di dare atto, ai sensi dell'art. 183, co. 7, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, che questa determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
11. Di attestare, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
12. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio informatico del Comune di Montagnana, nonché alla Sezione «Amministrazione Trasparente» - Sottosezione «Provvedimenti» - Sottosezione di II livello «Provvedimenti dei Dirigenti Amministrativi» del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.f.

F.to dott. Fozzato Alessandro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. 40 del 11/05/2026 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento aziendale;

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Montagnana, 11/05/2026

Il Responsabile dell'AREA 4
F.to: Dott. Fozzato Alessandro

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Montagnana
Ai sensi dell art. 3 del D.lgs. 39/93 – Firma autografa omessa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di determinazione n. 40 del 11/05/2026 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento aziendale;

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Montagnana, 11/05/2026

Il Responsabile dell' AREA 2
F.to: Fabio Ramanzin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Montagnana
Ai sensi dell art. 3 del D.lgs. 39/93 – Firma autografa omessa

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4

VISTA la proposta di determinazione n. 40 del 11/05/2026 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata.

Il Responsabile dell'AREA 4
Dott. Fozzato Alessandro
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)